

Eravamo già intervenuti nella rubrica sulla legge 9-8-93, n. 293 (24-1-93) la quale a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali del mercato interno comunitario del 1° gennaio 1993, aveva autorizzato le aziende a sospendere i lavoratori la cui attività era connessa all'abolizione delle frontiere fiscali con la corresponsione di un trattamento pari a quello massimo della cassa integrazione per un anno; termine prorogato successivamente di ulteriori 12 mesi dall'art. 8 del 28-12-93, n. 543, reiterato con il 26 febbraio 1993, n. 134.

Avevamo dato notizia in quell'occasione della sentenza n. 74 del 10-1-94 del pretore di Milano che, nel dichiarare l'illegittimità delle sospensioni i perché non erano stati predeterminati né discussi con le organizzazioni sindacali i criteri di scelta né verificate le modalità di rotazione, aveva ritenuto applicabili, anche a tale ipotesi eccezionale di sospensione in cassa integrazione, le disposizioni generali in materia di Cigs; in particolare quelle che riguardano la consultazione sindacale e prevedono, oltre all'esame sulla congruità causale dell'intervento, la comunicazione e discussione con le organizzazioni sindacali dei criteri di scelta e delle modalità di rotazione. Analogamente il pretore di Milano con ordinanza del 6 luglio 1993 (in Dir. Prat. Lav. 1993, 2097) ha ritenuto applicabili anche ai lavoratori delle imprese di spedizione internazionale di cui alla legge 293/93 i principi e le procedure di cui all'art. 1 della L. 223/91 per quanto attiene l'oggetto della consultazione sindacale.

L'arbitrio del datore di lavoro

Ora dopo la pubblicazione di queste due decisioni che interessano, peraltro, solo quattro lavoratori sui 1500 interessati, il governo, accogliendo le richieste delle associazioni degli spedizionieri, con la 185/94 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994) ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 293/93 secondo la quale «nelle procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito dall'art. 1 della L. 23 luglio 1991, n. 223». Ciò significa che non si applica il comma 7° dell'art. 1 che dispone che i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione debbano

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori
RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Marilino, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Moshi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

La storia degli spedizionieri internazionali
Cassa integrazione e consultazione con i sindacati

NYRANNE MOSHI

formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 164/75, poiché le restanti disposizioni relative alla procedura erano già state derogate espressamente. Ora, mi pare che la norma del dl 185/94 nasce già viziata d'incostituzionalità sotto il profilo della parità di trattamento e della solidarietà garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione nonché sotto il profilo dei limiti all'iniziativa economica privata stabiliti dall'art. 41, 2° comma, della Costituzione; infatti è lasciata all'arbitrio del datore di lavoro la scelta dei lavoratori da sospendere in Cig, escludendo, altresì, l'obbligo a carico dello stesso di adottare criteri solidaristici o distributivi qualora l'attività dei lavoratori sospesi sia fungibile con quella di altri lavoratori in servizio della stessa qualifica.

bitto di un eccezionale potere autoritativo a cui è strettamente correlato il diritto dei lavoratori a non subire l'inevitabile danno connesso al trattamento sulla base di scelte arbitrarie se non apertamente discriminatorie; come nell'ipotesi delle procedure di selezione del personale che presuppongono una scelta tra più candidati, anche nell'ipotesi di sospensione in Cassa integrazione è necessario che l'individuazione di tali lavoratori avvenga sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con una comparazione tra la posizione soggettiva e oggettiva dei dipendenti interessati.

Le garanzie per i lavoratori

Principi, peraltro, affermati dalla Corte Suprema, ben prima dell'entrata in vigore della L. 223/91, proprio sulla base dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., in forza dei quali il potere di scelta dell'imprenditore e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa integrazione, impongono che «nella scelta dei lavoratori da sospendere debbano essere seguiti criteri obiettivi in quanto in possesso di una propria obiettività razionalità, cioè rispondenti non a valutazioni arbitrarie ed immotivate, ma controllabili e verificabili ex post» (cfr. Cassazione, 15 giugno 1988, n. 4058; Cass. 15 febbraio 1989 n. 584). Principi, anche affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 694/88.

Quindi non si comprende la logica di un intervento legislativo quale quello del dl 185/94 sia sul piano logico sistematico che sul piano della costituzionalità, di un'interpretazione autentica dell'art. 1 che priva esclusivamente i lavoratori delle aziende di spedizioni internazionali interessate all'abolizione delle frontiere fiscali, di elementari garanzie quali la predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta, e l'applicazione di criteri di rotazione che con l'art. 1 della L. 223/91, e le sue modifiche, sono garantite a tutti i lavoratori soggetti a procedure di sospensione in Cig, compresi, persino, i lavoratori-soci di cooperative.

Né si comprendono quali siano le controindicazioni di carattere giuridico all'applicazione dei principi garantistici di cui all'8° comma della L. 223/91 ai lavoratori interessati all'abolizione delle frontiere doganali Cee, che hanno spinto le associazioni imprenditoriali del settore a richiedere al governo tali modifiche; neppure si comprendono le ragioni per le quali il governo ha accolto tali richieste, derogando ai principi generali propri delle sospensioni in Cig consolidati nel nostro ordinamento, introducendo elementi di divaricazione sul piano procedurale e delle regole interne (cui è connessa la tutela dei diritti e di interessi collettivi) e di rottura rispetto alla disciplina generale, non giustificata dalle esigenze funzionali connesse alla nuova ipotesi di sospensione in Cig.

Del resto non è dato capire neppure quale sia la funzione della «consultazione sindacale» di cui all'art. 1 della legge 293/93 se non vi è il riferimento alla disciplina in merito prevista dalla legge 164/75 e successive modificazioni, e se tale consultazione non è finalizzata anche a verificare la sussistenza, oltre che delle condizioni di sospensione, anche dei criteri di scelta oggettivi e predeterminati nonché delle modalità di rotazione che permettano di ripartire e limitare il danno conseguente alla sospensione sui lavoratori sospesi. Pertanto sarebbe opportuno che, in occasione della conversione in legge del dl 185/94, si valutassero attentamente anche tali aspetti di incostituzionalità della norma e le pesanti e ingiustificate ripercussioni che la norma stessa avrebbe sul piano della disciplina generale di governo delle crisi aziendali e degli ammortizzatori sociali ivi previsti, nonché sui lavoratori stessi che si troverebbero in balia dell'assoluto potere discrezionale di scelta del proprio datore di lavoro.

La buonuscita è una indennità liquidata «una tantum»

Sono pensionato (scuola) dal 1° settembre 1989. Ho percepito l'indennità di buona uscita Enpas sulla base del decreto presidente della Repubblica n. 399 del 23 agosto 1988, 2° miglioramento. Poiché il suddetto dpr prevedeva (pare) che la buonuscita per i pensionati del 1988 e del 1989 dovesse essere calcolata sull'intero miglioramento contrattuale, come per lo stipendio, chiedo di sapere come stanno oggi le cose.

Giuseppe Marcante
Ariello dei Friuli (Udine)

Per quanto ci risulta, i contratti di lavoro che hanno sancito il diritto all'intero aumento per tutti coloro che sono cessati dal servizio nel periodo di validità dello stesso contratto (comprese, quindi, anche le «tranche» che hanno decorrenza successiva alla data di pensionamento) quando l'intero aumento è frazionato in più quote scaglionate nell'arco di tempo di validità del contratto, hanno inteso tale diritto ai soli fini della pensione e non anche della buonuscita.

Infatti, la buonuscita è una indennità liquidata «una tantum» e determinata al momento di pensionamento e riferita ai parametri (stipendio e anzianità) acquisiti al momento del pensionamento. La pensione, invece, pur essendo determinata con riferimento allo stesso momento e agli stessi parametri, «vive» nel tempo e nel tempo subisce successivi adeguamenti e aumenti (scala mobile, «aggancio» alla dinamica dei salari, perequazioni e rivalutazioni stabilite da varie leggi, ecc.) compresi quelli derivanti, alle date stabilite dal contratto nazionale di lavoro, dall'attribuzione delle quote (dell'intero aumento) che hanno decorrenza successiva alla data del pensionamento.

Sappiamo che c'è chi sostiene che gli aumenti derivanti dalle «tranche» in questione dovrebbero provocare anche la rivalutazione della indennità di buonuscita come se il servizio fosse cessato a quelle date. Ma, in questo caso, andrebbe attribuita anche la diversa anzianità che a quella data sarebbe maturata; ipotesi non prevista - né, riteniamo, prevedibile - dai contratti nazionali di lavoro.

D'altra parte, con il sistema di calcolo della quota di pensione relativa ai periodi di servizio successivi al 31 dicembre 1992 (che prevede, come base pensionabile, la media degli stipendi percepiti in un dato numero di mesi precedenti la data del pensionamento) riteniamo che delle eventuali «tranche» dell'aumento contrattuale, che hanno decorrenza successiva alla data del pensionamento, non si potrà più tenere conto neanche ai fini della pensione.

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA: Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreto; Angelo Mazzieri; Nicola Tisci

Che cosa dice la circolare del ministero del Tesoro sugli «indebiti»

Sulla Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 1993 è stata pubblicata la legge 537 la quale, all'art. 11 - comma 6 - con riferimento alla norma sull'anzianità progressiva contenuta nella legge 59/91, fornisce la giusta interpretazione di quanto disposto all'art. 1 - comma 8 - della legge stessa. E quindi fatto salvo, e non poteva essere diversamente, il principio generale secondo il quale, in ogni caso, deve essere conservato il trattamento pensionistico in godimento, se più favorevole rispetto a quello risultante dall'applicazione di una norma teoricamente migliorativa. La norma sull'anzianità progressiva, riconosciuta ai pensionati più anziani, era stata emanata per giovare agli interessati, ma di fatto si è rivelata un danno per quasi tutti gli ipotetici beneficiari.

Ora ci si chiede: perché mai il Tesoro non ha atteso la cosiddetta «interpretazione autentica» prima di procedere al recupero di svariati milioni a carico dei pensionati che, nel caso in esame, sono i più anziani fra tutti i pensionati pubblici? E il bello è che, ancora oggi, alla Direzione Provinciale del Tesoro di via I. Nievo rispondono «che per ora non sarà provveduto alla sospensione delle ritenute già disposte poiché si attendono ancora disposizioni»!

Il cittadino coinvolto in situazioni del genere (che è appropriato definire allucinati), si sente disarmato nel confronto di una mostruosa macchina burocratica priva della sua pur minima sensibilità, verso coloro che chiedono soltanto il riconoscimento dei più elementari diritti. Cos'altro possiamo fare dunque se non urlare tutto il nostro umano risentimento?

Angelo Sambuco
Roma

Nella rubrica di lunedì, 4 ottobre 1993, rispondendo al signor Guido Pantoni di Ortona (Chieti), avevamo illustrato la causa prevalente che ha determinato gli «indebiti». A differenza delle pensioni erogate dall'Inps (il cui aumento è regolamentato dall'articolo 1 del decreto legge n. 409/90 convertito, con modificazioni, in legge n. 59/91) alle pensioni erogate agli ex statali (il cui aumento è disciplinato dall'arti-

colo 3 dello stesso decreto legge), in attesa della riliquidazione è stato concesso un acconto (comma 4 dell'articolo 3) che dal 1° luglio 1990 è pari al 10% dell'importo della pensione in atto al 31 dicembre 1989. Tale acconto è elevato al 15% dal 1° gennaio 1992 e al 25% dal 1° gennaio 1993.

Pertanto, al momento della riliquidazione della pensione (a seguito dell'attribuzione dell'aumento relativo alla anzianità progressiva) il trattamento in atto è risultato costituito dall'importo della pensione maggiorato dell'acconto già concesso. Nel caso, per esempio, di una pensione d'importo pari a lire 1.000.000 il mese al 31 dicembre 1989 e con diritto a un aumento pari a lire 300.000 mensili, si avrà la seguente situazione.

- dal 1° luglio 1990: aumento di lire 60.000 mensili (20% dell'intero aumento) a fronte di un acconto di lire 100.000 mensili (10% dell'importo della pensione al 31 dicembre 1989);

- dal 1° gennaio 1992: aumento di lire 90.000 mensili (30% dell'intero aumento) a fronte di un acconto di lire 150.000 mensili (15% dell'importo della pensione al 31 dicembre 1989);

- dal 1° gennaio 1993: aumento di lire 165.000 mensili (55% dell'intero aumento) a fronte di un acconto di lire 250.000 mensili (25% dell'importo della pensione al 31 dicembre 1989).

Tale situazione sarà conservata fino al 31 dicembre 1994 in quanto dal 1° gennaio 1995 dovrà essere attribuito il 100% dell'aumento, che nell'esempio riportato, abbiamo indicato in lire 300.000 mensili.

Come si può rilevare dall'esempio, l'«indebiti» non si è formato perché la norma sull'anzianità progressiva... si è rivelata un danno per quasi tutti gli ipotetici beneficiari... ma perché il legislatore ha concesso un acconto che in genere è risultato superiore al dovuto. Con la «interpretazione» disposta dal comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 537/93, pur facendo riferimento al comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge n. 409/90, si è inteso conservare come «trattamento pensionistico in pagamento» anche l'importo dell'acconto. Di fatto, con tale norma, viene garantito, con effetto dal 1° gennaio 1993, un aumento non inferiore al 25% dell'importo della pensione in atto al 31 dicembre 1989.

L'incertezza sulla portata della norma in questione (articolo 11, comma 6, della legge n. 537/93) è stata risolta da una circolare telegrafica del ministro del Tesoro, con la quale è stato disposto, tra l'altro, che «...trattamenti derivanti da decreti riliquidazioni (...) debbono essere posti al confronto con importo pensioni in essere al 30 giugno 1990, maggiorato acconti già erogati 1° luglio 1990 in poi. Conseguentemente va composto trattamento più favorevole accertato singole scadenze decorrenze previste...».

Le dpt (direzioni provinciali del Tesoro) dovranno esaminare tutte le situazioni e restituire gli eventuali «indebiti» già trattenuti.

IL MAROCCO DELLE CITTÀ IMPERIALI
PARTENZE DI GRUPPO
Partenza da Milano il 16 maggio e 8 giugno. Da Milano e Verona il 4 luglio e 5 settembre.
Durata del viaggio 8 giorni (7 notti)
Quota di partecipazione: maggio e giugno lire 1.223.000 - luglio lire 1.132.000 - settembre lire 1.215.000.

L'Unità vacanze
L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO
MILANO VIA F. CASATI, 32
TELEFONO 02/870410-044
FAX 02/870427
TELEX 338257

ORIENTE ROSSO. IL SENTIERO DI HO CHI MINH
(Viaggio in Cina e Vietnam)
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 13 agosto.
Durata del viaggio 18 giorni (15 notti)
Quota di partecipazione L. 5.640.000 - supplemento partenza da altre città lire 150.000.

VIAGGIO IN VIETNAM
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 27 luglio, 3 agosto e 7 settembre.
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione: Luglio e agosto: L. 4.470.000 - settembre: L. 4.360.000. - supplemento partenza da altre città L. 150.000.

DA PALMYRA A PETRA. VIAGGIO IN SIRIA E GIORDANIA
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 3 aprile, 24 luglio e 11 settembre.
Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)
Quota di partecipazione L. 4.180.000.

ITINERARIO BRASILIANO
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma e Milano il 26 aprile, 26 luglio e 4 ottobre.
Durata del viaggio 14 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione Aprile e ottobre: L. 4.700.000 - luglio 4.980.000. Supplemento partenza da altre città lire 150.000.

LA CINA DEI CENTO MAO
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 2 aprile, 22 maggio, 25 luglio e 3 ottobre.
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione aprile, maggio, ottobre L. 3.880.000 - luglio L. 4.350.000.

VIAGGIO IN INDIA
MINIMO 15 PARTECIPANTI
Partenza da Roma il 5 maggio, 25 agosto e 12 settembre.
Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)
Quota di partecipazione L. 2.700.000 supplemento partenza da altre città L. 200.000.